

REGOLAMENTO (CE) N. 46/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2003

che modifica le norme di commercializzazione applicabili ai prodotti ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli ortofrutticoli freschi per i quali sono adottate norme di commercializzazione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento non possono essere messi in vendita, consegnati o altrimenti commercializzati se non sono conformi a tali norme. Le norme in questione prevedono che i prodotti contenuti in uno stesso imballaggio siano omogenei sotto il profilo della specie.
- (2) Gli imballaggi destinati al consumatore che contengono differenti specie di prodotti ortofrutticoli si stanno diffondendo sul mercato e permettono di rispondere alle esigenze di taluni consumatori. È dunque necessario modificare le varie norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi per autorizzare questa pratica alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita ⁽³⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al titolo V (Disposizioni concernenti la presentazione), parte A (Omogeneità), dell'allegato ai regolamenti citati in allegato al presente regolamento, è aggiunto il seguente capoverso:

«In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (*).

(*) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 ⁽²⁾

Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1508/2001 ⁽⁴⁾

Regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 843/2002 ⁽⁶⁾

Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001

Regolamento (CE) n. 1677/88 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97 ⁽⁹⁾

Regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97

Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1167/1999 ⁽¹²⁾

Regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1615/2001 ⁽¹⁴⁾

Regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione ⁽¹⁵⁾

Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione ⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001

Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione ⁽¹⁷⁾

Regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione ⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 848/2000 ⁽¹⁹⁾

Regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione ⁽²⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2706/2000 ⁽²¹⁾

Regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione ⁽²²⁾

Regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione ⁽²³⁾

Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione ⁽²⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2001 ⁽²⁵⁾

Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione ⁽²⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 716/2001 ⁽²⁷⁾

Regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione ⁽²⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 717/2001 ⁽²⁹⁾

Regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione ⁽³⁰⁾

Regolamento (CE) n. 175/2001 della Commissione ⁽³¹⁾

Regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione ⁽³²⁾

Regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione

⁽¹⁾ GU L 129 del 15.5.1981, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 213 del 4.8.1983, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 88 del 31.3.1987, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 134 del 22.5.2002, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 150 del 16.6.1988, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU L 43 del 17.2.1990, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU L 141 del 4.6.1999, pag. 4.

⁽¹³⁾ GU L 158 del 17.6.1997, pag. 21.

⁽¹⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 21.

⁽¹⁵⁾ GU L 315 del 19.11.1997, pag. 3.

⁽¹⁶⁾ GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 18.

⁽¹⁷⁾ GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9.

⁽¹⁸⁾ GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 14.

⁽¹⁹⁾ GU L 141 del 4.6.1999, pag. 5.

⁽²⁰⁾ GU L 103 del 28.4.2000, pag. 9.

⁽²¹⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 22.

⁽²²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 35.

⁽²³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 11.

⁽²⁴⁾ GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6.

⁽²⁵⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 7.

⁽²⁶⁾ GU L 79 del 17.3.2001, pag. 21.

⁽²⁷⁾ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 13.

⁽²⁸⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 9.

⁽²⁹⁾ GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24.

⁽³⁰⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 11.

⁽³¹⁾ GU L 103 del 28.4.2000, pag. 22.

⁽³²⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 24.

Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione ⁽¹⁾

Regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione ⁽²⁾

Regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione ⁽³⁾

Regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 453/2002 ⁽⁵⁾

Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione ⁽⁶⁾

Regolamento (CE) n. 843/2002 della Commissione

Regolamento (CE) n. 982/2002 della Commissione ⁽⁷⁾

Regolamento (CE) n. 1284/2002 della Commissione ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 48/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2003

che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli imballaggi destinati al consumatore che contengono differenti specie di ortofrutticoli si stanno diffondendo sul mercato e permettono di rispondere alle esigenze di taluni consumatori.
- (2) La lealtà degli scambi implica che gli ortofrutticoli freschi venduti in uno stesso imballaggio siano omogenei tra loro per quanto riguarda la qualità. Per i prodotti che non sono normalizzati a livello comunitario è possibile garantire tale omogeneità facendo ricorso a disposizioni generiche.
- (3) Le norme di commercializzazione prevedono disposizioni relative all'etichettatura degli imballaggi contenenti ortofrutticoli. In caso di miscuglio di differenti specie di ortofrutticoli nell'imballaggio è opportuno prevedere disposizioni di etichettatura semplificate rispetto a quelle previste dalle norme, in particolare per tener conto dello spazio disponibile sull'etichetta. Tuttavia, per evitare che gli acquirenti siano indotti in errore, è opportuno prevedere le stesse indicazioni per i prodotti oggetto di norme di commercializzazione come per quelli che non ne sono oggetto.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli imballaggi di vendita degli ortofrutticoli freschi di peso netto inferiore o uguale a 3 chilogrammi possono contenere miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti alle seguenti condizioni:

- a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e, relativamente a ciascuna specie in questione, conformi alle norme, ai sensi dell'articolo 2;

b) sugli imballaggi sia apposta una dicitura appropriata, conformemente all'articolo 3;

c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore gli acquirenti.

Articolo 2

I prodotti che compongono il miscuglio di cui all'articolo 1 devono essere inseriti nella stessa categoria (categoria I, categoria II o categoria Extra, qualora esista una categoria Extra per ciascuno dei prodotti contenuti nel miscuglio).

Nel caso in cui i miscugli contengano ortofrutticoli che non sono oggetto di norme comunitarie di commercializzazione, essi devono poter essere classificati nella stessa categoria, conformemente alle disposizioni dell'allegato.

Articolo 3

Le indicazioni esterne apposte sugli imballaggi di vendita di cui all'articolo 1 e/o su ciascuno dei colli che li contengono recano almeno i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzata un'identificazione simbolica, la dicitura «imballatore e/o speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al simbolo di identificazione;
- b) nome di ciascuno dei prodotti o specie contenuti nell'imballaggio;
- c) nome della varietà o del tipo commerciale di ciascuno dei prodotti che compongono il miscuglio, se la norma comunitaria di commercializzazione lo esige per gli stessi prodotti non mescolati;
- d) paese d'origine di ciascuno dei prodotti presenti, immediatamente accanto al nome del prodotto corrispondente;
- e) categoria.

Per gli ortofrutticoli che sono oggetto di norme comunitarie di commercializzazione, le suddette indicazioni sostituiscono quelle previste dalle norme corrispondenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Disposizioni relative alla qualità da rispettare per ciascuno dei prodotti che non sono oggetto di norme di commercializzazione comunitarie**Requisiti minimi di qualità**

In tutte le categorie, tenuto conto delle tolleranze ammesse (cfr. di seguito), i prodotti devono essere:

- interi,
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da attacchi parassitari,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Categoria Extra

I prodotti di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

Categoria I

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Sono tuttavia ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non pregiudichino l'aspetto globale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

Categoria II

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare difetti, purché mantengano le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione.

Tolleranze di qualità

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ciascuno dei colli le seguenti tolleranze di qualità.

— Categoria Extra

Il 5 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

— Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

— Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

Omogeneità

I prodotti devono essere della stessa origine, qualità, varietà o dello stesso tipo commerciale.
